



**Comune di Casargo**  
Provincia di Lecco

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 25 in data 21-04-2017**

**Oggetto:** II° GIUMELLO RALLY TEST – DOMENICA 30 APRILE 2017 – PATROCINIO E PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno** del mese di **Aprile** alle ore **21:00** nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
SCARPA PINA	SINDACO	X	
PASQUINI ALFREDO	ASSESSORE	X	
RUSCONI GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO DOTT. ANDREA BONGINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PINA SCARPA – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **OGGETTO: II° GIUMELLO RALLY TEST – DOMENICA 30 APRILE 2017 – PATROCINIO E PROVVEDIMENTI.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la richiesta pervenuta in data 7 aprile 2017, prot. n. 1803, dal Sig. Maresi Mattia e dall'Associazione Ufficiali di Gara LC09 A.S.D., in ordine alla richiesta di patrocinio e all'organizzazione per il giorno domenica 30 aprile 2017, del II° Giumello Rally Test;

Dato atto che l'evento suddetto si svolgerà sul territorio di Casargo e, in particolare, sui parcheggi di Indovero e di Giumello e sulla strada per Giumello;

Dato atto, altresì, che l'evento non ha carattere competitivo, prevede la partecipazione di un massimo di n. 30 vetture e non ha scopo di lucro (il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Associazione Amici di Giumello);

Ribadito che l'attività amministrativa di questo Ente, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera la valorizzazione turistica, economica, culturale e sociale come uno dei più rilevanti riferimenti della sua azione politica;

Ritenuto il presente provvedimento strettamente legato ad attività connesse a competenze proprie dell'Ente, nonché a specifici programmi diretti al perseguimento di predeterminate finalità, sviluppate nel corso degli anni in settori di propria competenza, nell'interesse esclusivo della collettività e non in forma di promozione dell'immagine istituzionale dell'Amministrazione comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e, in particolare, l'articolo 60 "Attribuzioni ai Comuni", in base al quale "Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

- a) promozione di attività ricreative e sportive;
- b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.";

Vista, altresì, la Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, secondo il quale, fra l'altro, "La Regione (...)

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire continue e positive relazioni tra popoli e culture diverse;

(...)

e) valorizza il ruolo delle autonome locali e funzionali e delle diverse, autonome ed originali espressioni culturali ed associative delle comunità locali;

(...)

g) incentiva il sistema delle autonomie locali e il sistema delle imprese ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica;

(...)"

e l'articolo 7, comma 1, secondo il quale, fra l'altro,

"Il Comune esercita le seguenti funzioni:

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

- a) promuove o partecipa ai sistemi turistici a alla attivazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica (IAT);  
b) (...)  
c) organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrere a forme di gestione associata, incluse le Comunità Montane;  
(...);

Vista, altresì, la Legge Regionale 8 ottobre 2002, n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia” e, in particolare, l’articolo 1, secondo il quale, fra l’altro,

“1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita.

2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all’economia.  
(...)”

e l’articolo 3, comma 1, secondo il quale

“La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie strutture regionali, o indirettamente, con la collaborazione di enti locali, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori di eventi particolari, delle facoltà di scienze motorie e delle istituzioni scolastiche”;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti,

### **DELIBERA**

- 1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai Sig.ri Maresi Mattia e dall’Associazione Ufficiali di Gara LC09 A.S.D., il patrocinio dell’Amministrazione comunale in ordine all’organizzazione per il giorno domenica 30 aprile 2017, del II° Giumello Rally Test;
- 2) di concedere, senza alcun rimborso delle spese per l’occupazione del suolo pubblico, per le motivazioni di cui in premessa, l’utilizzo delle aree pubbliche nel giorno e negli orari indicati nella richiesta pervenuta in data 7 aprile 2017, prot. n. 1803;
- 3) di autorizzare, per quanto di propria competenza, l’organizzazione del II° Giumello Rally Test;
- 4) di demandare per gli atti inerenti e conseguenti alla presente agli Uffici preposti;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta per il Comune di Casargo oneri finanziari diretti.

Con successiva apposita votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO  
PINA SCARPA**

**IL SEGRETARIO Comunale  
DOTT. ANDREA BONGINI**

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

**IL SEGRETARIO Comunale  
DOTT. ANDREA BONGINI**

---